DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Farrand — Spectrofluorometer, model MK2 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/614/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 febbraio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Farrand — Spectrofluorometer, model MK2 », ordinato il 15 luglio 1978 e destinato ad essere utilizzato nell'ambito di un progetto di ricerca per la determinazione della catecolammina nel sangue suino e per l'analisi delle relazioni tra il livello di catecolammina e la glicogenolisi postmortale, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 luglio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale same risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofluorometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande sensibilità dell'analisi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principlamente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « JY3C » costruito dalla ditta Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91160 Longjumeau, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Farrand — Spectrofluorometer, model MK2 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 febbraio 1982, non può avvenire in franchigia dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1982.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.